

## **TI\_GERICHTE 30.1999.43 vom 4. Januar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-01-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.1999.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.1999.43)

FR: TI\_GERICHTE 30.1999.43 du 4 janvier 2000

IT: TI\_GERICHTE 30.1999.43 del 4 gennaio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 23**

cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta. Le indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35). 2.4. La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge. Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione. (art. 25 cpv. 1 OAVS). L'applicazione di questo disposto presuppone che le seguenti condizioni cumulative siano realizzate: a) Il cambiamento non deve essere causato solo da fluttuazioni "normali" del reddito, ma da una modifica delle basi stesse di quest'ultimo. Una tale modifica esiste quando sono intervenuti cambiamenti decisivi nella struttura fondamentale dell'azienda (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N. 14.57, pag. 284). Così, le fluttuazioni dovute alla congiuntura, alla diminuzione volontaria del volume degli affari, alla perdita di clienti non costituiscono una modifica delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 341 consid. 5a, RCC 1982 pag. 81 consid. 4, RCC 1981 pag. 330, RCC 1972 pag. 280). (Sulla modifica delle basi del reddito vedi in particolare: Gustavo Scartazzini, in: P.-Y. Greger/ J.-L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS) , Ed. Helbing & Lichtenhahn Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, N. 185 e segg. ad art. 9 LAVS, pag. 321 e segg.). b) Il cambiamento deve essere durevole (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 342 consid. 5a, RCC 1981 pag. 326). c) La modifica del reddito

deve essere sensibile. A questo proposito una variazione del reddito di almeno il 25% è il limite che la giurisprudenza del TFA considera per l'applicazione della procedura straordinaria (DTF 120 V 162 consid. 3c; Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306, RCC 1972 pag. 280, RCC 1969 pag. 276). Il reddito di confronto che è determinante per sapere se vi è variazione sensibile del guadagno è il reddito acquisito nel corso dell'ultimo esercizio commerciale che precede l'anno di questa modifica (RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N. 14.69, pag. 288). d) Deve esistere un rapporto di causalità tra la modifica delle basi di reddito e quella del suo ammontare. L'estinguersi o l'apparire di una fonte di guadagno deve influenzare il reddito nel suo insieme. Ciò non è il caso, ad esempio, quando la diminuzione del reddito è compensata da un rendimento migliore di un'altra fonte (RCC 1992 pag. 550 consid. 2b, RCC 1984 pag. 342 consid. 5a, RCC 1988 pag. 538 consid. 2c). Va ancora ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia. Nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione nei sensi sopracitati, l'art.

## **E. 25**

cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo. Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo. Si considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238). Se, più tardi, dalla comunicazione dell'autorità fiscale cantonale risulta un reddito netto superiore od inferiore, la cassa di compensazione esigerà o restituirà la differenza di contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS). 2.5. Nella concreta fattispecie il ricorrente chiede, in sostanza, l'applicazione della procedura straordinaria ex art. 25 OAVS con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1998. Egli sostiene infatti che da allora le basi del suo reddito sono mutate a tal punto da non permettergli più di pagare i contributi, oggetto della presente lite. Orbene, il TFA ha più volte ricordato che, trattandosi di una procedura straordinaria, l'art. 25 cpv. 1 OAVS non deve essere interpretato in modo estensivo; la sua applicazione presuppone una modifica profonda delle basi stesse dell'attività economica (vedasi a titolo esemplificativo RCC 1981 pag. 239 consid. 3c, RCC 1980 pag. 210 consid. 2). Come visto al consid. 2.4, affinché l'art. 25 OAVS possa essere applicato, necessita una modifica sostanziale del reddito, quale, ad esempio, la chiusura di un ramo commerciale o di un'azienda, l'abbandono dell'attività indipendente come professione principale o la perdita della capacità fisica di lavoro. Una semplice variazione quantitativa o qualitativa all'interno della medesima fonte di entrate non è invece sufficiente (cfr. STFA inedita 10 marzo 1992 in re S., H 171/90, STFA 28 agosto 1997 in re U, H103/97 Ws). 2.6. Nel caso che ci occupa, il ricorrente, dopo aver lavorato per anni nei più celebri Circhi d'Europa, ha creato nel 1993 il Circo \_\_\_\_\_. Da allora, in compagnia della moglie e della figlia, esplica da indipendente l'attività di artista circense. Le vicissitudini che hanno colpito il Circo \_\_\_\_\_ nel corso degli ultimi anni (cfr. doc. I), hanno costretto l'assicurato a ridurre sensibilmente la propria attività sino a restare pressoché senza lavoro a decorrere dal novembre 1998. Tuttavia, le circostanze che hanno portato il ricorrente, a suo dire, a non potersi più permettere di pagare

i contributi AVS, segnatamente la fallimentare assunzione di tre artisti russi nel 1997, le asserite alluvioni nonché le gravose spese di mantenimento del Circo medesimo (cfr. doc. I), non possono essere considerate un cambiamento strutturale dell'azienda, tale da giustificare l'applicazione della procedura straordinaria di cui agli art. 24 e segg. OAVS. Infatti, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4.), come si è visto estremamente restrittiva, il cambiamento strutturale deve essere decisivo e causato, non solo da "normali" fluttuazioni del reddito, ma da una profonda modifica delle basi stesse dell'attività economica (cfr. consid. 2.4). Basti pensare che le fluttuazioni dovute alla congiuntura, a dei fatti accessori quali l'apertura o la chiusura d'impresе concorrenti, l'aumento dei costi, la diminuzione volontaria del volume d'affari o la perdita di clienti non costituiscono ancora una modifica delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS (Gustavo Scartazzini, in op. cit., N. 187 ad art. 9 LAVS, pag. 321/322). In simili circostanze, alla luce della dottrina e della giurisprudenza federale citata, la richiesta del ricorrente deve essere respinta. 2.7. Poiché nella fattispecie concreta è applicabile la procedura ordinaria di cui agli art. 22 e 23 OAVS, per il calcolo dei contributi per gli anni 1998 e 1999 è determinante il reddito aziendale conseguito negli anni 1995/1996 (tassazione IFD 1997/98). Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente le Casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Dalle comunicazioni 26 febbraio 1999 dell'Ufficio circondariale di tassazione di \_\_\_\_\_-Città si evince che il reddito medio proveniente dall'esercizio dell'attività indipendente relativo agli anni 1995/96 e tassato nel biennio 1997/1998 e sulla base del quale la Cassa ha calcolato i contributi personali dovuti dal ricorrente, ammonta a fr. 30'000.-- (cfr. doc. 1 e 2). Con scritto del 16 aprile 1999, l'UT ha poi comunicato alla Cassa che la sostanza aziendale al 1. gennaio 1997 ammontava a frs. 19'000.-- (cfr. doc. 2), facendo altresì notare che la tassazione era cresciuta in giudicato. In sede di risposta, la Cassa ha quindi proposto al TCA di modificare la decisione impugnata in considerazione della sostanza sopra esposta (doc. III). 2.8. Al proposito, va precisato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lettera f LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo, tra l'altro, un interesse del capitale proprio impiegato nell'azienda, il di cui tasso viene fissato dal Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Giusta l'art. 18 OAVS, per distinguere e determinare le deduzioni dal reddito lordo ammesse in conformità dell'art. 9 capoverso 2 lettera a-e LAVS, sono applicabili attualmente le disposizioni legali in materia d'imposta federale diretta. L'interesse del capitale proprio investito nell'azienda e deducibile dal reddito lordo conformemente all'art. 9 cpv. 2 lettera f LAVS corrisponde al 5,5%. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1'000 franchi immediatamente superiore. In simili condizioni, la proposta di modifica delle decisioni impugnate fatta dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3.), è pertinente e meritevole di conferma. Si giustifica pertanto il rinvio degli atti alla Cassa medesima affinché determini nuovamente il contributo del ricorrente, considerando, in particolare, le necessarie deduzioni nei termini sopra esposti. 2.9. Infine, nel proprio gravame, \_\_\_\_\_ dichiara di non poter versare i contributi richiesti a seguito della grave situazione economica in cui si è venuto, suo malgrado, a trovare. Ora, se un assicurato rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione, fissando nel contempo per iscritto le condizioni di pagamento, segnatamente gli importi degli acconti e i

termini di pagamento (art. 38 bis cpv. 1 e 2 OAVS). D'altro canto, i contributi, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata (art. 11 cpv. 1 LAVS). Sia in caso di dilazione di pagamento che in caso di riduzione dei contributi l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa. In mancanza di una decisione formale ex art. 84 LAVS, il TCA non può infatti pronunciarsi su questa precisa problematica. Al proposito, giova tuttavia ricordare che l'assicurato è già stato compiutamente informato dalla Cassa mediante risposta di causa. Questa Corte ritiene comunque opportuno rinviare gli atti alla Cassa affinché abbia a pronunciarsi su quest'ultima richiesta del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é accolto come ai considerandi. § Le decisioni impugnate sono annullate e gli atti rinviati alla Cassa affinché provveda nuovamente al calcolo dei contributi del ricorrente ai sensi del considerando 2.8 ed alle sue incombenze secondo il considerando 2.9. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente  
Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.